

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3984-A

Relazione orale

Relatore MONTELEONE

TESTO PROPOSTO DALLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE (SANITÀ)

Comunicato alla Presidenza il 22 novembre 2000

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive

**d’iniziativa dei senatori CARELLA, BERNASCONI, CAMERINI,
LAURIA Baldassare, MANARA, MIGNONE, MONTELEONE,
NAPOLI Roberto, TOMASSINI e VALLETTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2000

—————

INDICE

Parere della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge e testo proposto dalla Commissione	»	4

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

11 ottobre 2000

La Commissione esaminato il nuovo testo del disegno di legge esprime, per quanto di competenza parere non ostativo osservando che il provvedimento disciplina e definisce varie forme di minorazioni visive meritevoli di riconoscimento giuridico secondo una classificazione di natura esclusivamente tecnico-scientifica, senza modificare la vigente normativa in materia di prestazioni economiche e sociali in campo assistenziale. Non sembra pertanto sussistere la esigenza di uno specifico intervento legislativo.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CARELLA ED ALTRI

Art. 1.

(Campo di applicazione)

1. La presente legge **disciplina** e definisce le varie forme di minorazioni visive meritevoli di riconoscimento giuridico. Tale classificazione, di natura tecnico-scientifica, non modifica la vigente normativa in materia di prestazioni economiche e sociali in campo assistenziale.

Art. 2.

(Definizione di ciechi totali)

1. Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali:

- a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
- b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
- c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.

Art. 3.

(Definizione di ciechi parziali)

1. Si definiscono ciechi parziali:

- a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Campo di applicazione)

1. La presente legge definisce le varie forme di minorazioni visive meritevoli di riconoscimento giuridico, **allo scopo di disciplinare adeguatamente la quantificazione dell'ipovisione e della cecità secondo i parametri accettati dalla medicina oculistica internazionale**. Tale classificazione, di natura tecnico-scientifica, non modifica la vigente normativa in materia di prestazioni economiche e sociali in campo assistenziale.

Art. 2.

*(Definizione di ciechi totali)**Identico*

Art. 3.

*(Definizione di ciechi parziali)**Identico*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.

Art. 4.

(Definizione di ipovedenti gravi)

1. Si definiscono ipovedenti gravi:

a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;

b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.

Art. 5.

(Definizione di ipovedenti medio-gravi)

1. Ai fini della presente legge, si definiscono ipovedenti medio-gravi:

a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;

b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento.

Art. 6.

(Definizione di ipovedenti lievi)

1. Si definiscono ipovedenti lievi:

a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;

b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60 per cento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(Definizione di ipovedenti gravi)

Identico

Art. 5.

(Definizione di ipovedenti medio-gravi)

Identico

Art. 6.

(Definizione di ipovedenti lievi)

Identico

